



ALLEGATO "B" AL N. 1.650 DI RACCOLTA

STATUTO

della società

**"CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE -
Società Consortile a Responsabilità limitata".**

Art. 1 Costituzione e Sede

1. Ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, del Decreto legislativo 22 febbraio 2010 n. 22, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché in considerazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e della vigente normativa regionale in materia, è costituita una società consortile sotto forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale di "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE - Società Consortile a Responsabilità limitata" la quale potrà essere indicata con la denominazione abbreviata di "CO.SVI.G. - S.c.r.l.".

2. La società ha sede nel comune di Radicondoli (SI) e potrà istituire sedi secondarie ed uffici in Italia e all'estero.

Art. 2 Finalità

1. La società, nell'ambito dell'area geotermica e delle risorse alla stessa connesse, si propone, utilizzando il gettito di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 nonché altri proventi/sovvenzioni/erogazioni/contributi a qualunque titolo destinati alla medesima, di promuovere investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alla ricerca, promozione, produzione, utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dalla Regione Toscana; gli atti di programmazione della società comunque approvati avranno pertanto l'efficacia e sostituiranno gli atti di programmazione locale concertati fra i comuni aderenti alla società.

2. A tal fine la società, nell'ambito dell'attività come definita "in house" dalla vigente legislazione, in merito al settore sopra indicato - laddove i soci esercitano un controllo analogo congiunto secondo le modalità indicate dalla normativa vigente - potrà svolgere le seguenti attività (da considerarsi esclusive laddove previsto dalla legge): produzione di servizi di interesse generale; progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; realizzazione e gestione di opere pubbliche, ovvero organizzazione e gestione di servizi di interesse generale attraverso contratto di partenariato; autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; servizi di committenza. In ordine a tali attività, ai sensi delle vigenti disposizioni del Decreto L.vo n. 175 del 2016, oltre l'80% (ot-

tanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidato dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società.

3. Nel rispetto dei citati limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di società "in house" e con il solo vincolo delle procedure ad evidenza pubblica laddove previste per legge, la società potrà comunque compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che abbiano relazione con l'oggetto sociale, sia in proprio che tramite terzi soggetti; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società e potrà prestare garanzie personali e reali.

4. Le modalità con le quali i Soci potranno esercitare il Controllo Analogico congiunto sulla Società saranno definite con maggior dettaglio nell'ambito di un Regolamento di cui la Società stessa dovrà dotarsi e che sarà approvato da ciascuno dei soci, con apposito atto deliberativo.

Art. 3 Durata della Società

1. La durata della società consortile è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 Requisiti dei Soci

1. Possono essere soci gli Enti locali interessati dalla presenza di risorse geotermiche nonché tutti gli altri Enti pubblici sia territoriali sia non territoriali.

Art. 5 Obblighi dei Soci

1. Gli Enti locali soci sono obbligati a versare alla società il 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo annuo dei canoni e contributi di cui all'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo n. 22 del 2010 e comunque un importo non superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi).

2. Tutti i soci sono obbligati a fornire alla società la più ampia collaborazione per quanto concerne le informazioni richieste e sono inoltre obbligati ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni sociali favorendo gli interessi della società.

Art. 6 Cessione delle quote

1. I soci hanno proporzionale diritto di prelazione sulle quote che gli altri soci intendano alienare, indicandone il prezzo e le modalità di vendita; detto diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della volontà di alienazione.

2. Trascorso inutilmente detto periodo tutti i soci hanno diritto di acquistare le quote in cessione, ivi compresi Enti locali ed Enti pubblici estranei alla compagine sociale sempre che posseggano i requisiti di cui all'articolo 4).

Art. 7 Recesso del socio

1. Il socio ha diritto di recedere dalla società ed il rim-

borso delle quote verrà effettuato dalla società entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al momento dello scioglimento del rapporto sociale.

2. Il recesso, per essere validamente esercitato, deve in ogni caso essere comunicato all'Organo di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata da inviarsi almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale: il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio stesso.

3. In ogni caso il socio recedente deve adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della società e solo in tal caso ha diritto al rimborso delle quote stimate al loro valore nominale.

Art. 8 Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila e zero centesimi) ed è ripartito in quote ai sensi del Codice Civile.

2. Nessun socio può avere una quota di partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

4. Con Verbale di Assemblea ricevuto dal Notaio Stefano Spinelli, di Firenze, in data 24 novembre 2017, è stato deliberato l'aumento del Capitale Sociale dall'attuale di Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila e zero centesimi) ad Euro 608.000,00 (seicentoottomila e zero centesimi), dunque per Euro 88.000,00 (ottantottomila e zero centesimi), a pagamento, da liberare mediante versamento in valuta legale, prevedendo un sovrapprezzo di emissione, e dunque subordinando la sottoscrizione della quota di partecipazione di nuova emissione, al pagamento di un'ulteriore importo di complessivi Euro 396.000,00 (trecentonovantaseimila e zero centesimi) [per un importo totale derivante dall'aumento di capitale sociale di Euro 484.000,00 (quattrocentottantaquattromila e zero centesimi)], da offrirsi per la sottoscrizione alla "Regione Toscana" in virtù della espressa previsione in tal senso contenuta nel comma 3 del presente articolo 8) dello Statuto Sociale.

La sottoscrizione da parte del terzo non socio "Regione Toscana" dovrà avvenire entro il termine di giorni dal momento in cui viene alla stessa comunicato che l'aumento di capitale medesimo può essere sottoscritto - in

virtù dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese - ai sensi del secondo comma dell'articolo 2481-bis del codice civile; all'atto della sottoscrizione si dovrà procedere al versamento, in valuta legale, di almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sottoscritto e dell'intero sovrapprezzo, in conformità all'articolo 2481-bis, 4° comma del codice civile.

Art. 9 Esercizio sociale - Bilancio

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..
3. E' vietata la distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma, agli enti consorziati; gli utili netti verranno dunque accantonati a riserva.

Art. 10 Organi della Società

1. Sono organi della società:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
 - il Sindaco unico ovvero il Collegio Sindacale
2. Non è possibile istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 11 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è convocata presso la sede della Società o in altro luogo, comunque nel territorio della regione Toscana, indicato dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Soci ovvero negli altri casi previsti dalla legge, mediante i seguenti metodi:
 - a) comunicazione inviata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno 8 (otto) giorni prima dalla data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
 - b) messaggio telefax oppure di posta elettronica ricevuto da tutti i soci i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.
2. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.
3. In mancanza di regolare convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti i Soci, in proprio o per delega, e l'Organo di Amministrazione e i Sindaci ef-

fettivi siano tutti presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

4. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta, dal vice-Presidente.

5. Se anche il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico è assente o impedito, l'Assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente.

6. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, a meno che il verbale venga redatto ai sensi della legge da un Notaio.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea dei soci e quorum deliberativi

1. L'Assemblea:

a) approva il bilancio e la destinazione degli utili;

b) nomina l'Organo amministrativo, l'Organo di controllo, nonché, nel caso in cui venga nominato il Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 15, il Presidente e il Vice-Presidente del medesimo;

c) impartisce le direttive generali di azione della società e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;

d) determina le eventuali indennità da corrispondere all'Organo di Amministrazione.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 9 del presente statuto.

3. L'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

4. Se i Soci intervenuti non raggiungono il quorum indicato nel comma precedente l'Assemblea, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.

5. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta; le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i loro poteri, le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto devono essere deliberati con particolari quorum assembleari.

6. L'Assemblea, in tal caso, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresen-

tino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

8. Le delibere assembleari aventi ad oggetto modifiche statutarie saranno redatte da un Notaio.

Art. 13 Rappresentanza nell'Assemblea

1. La rappresentanza degli Enti è garantita secondo le regole vigenti, che consentono la delega scritta previo atto deliberativo.

2. Nessuno può rappresentare più di due soci oltre se stesso.

Art. 14 Organo di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, che potrà essere scelto anche tra i non soci, ovvero ove compatibile con la normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri nominati secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto n. 2012 n. 135, e successive modifiche e integrazioni.

2. La scelta, così come la nomina, dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea.

3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la composizione di tale organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

4. Se nel corso dell'esercizio sociale, dal Consiglio di Amministrazione viene a mancare un Consigliere, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea.

5. Non può essere nominato Amministratore Unico ovvero Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, chi non sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e coloro la cui nomina sia vietata da disposizioni normative vigenti.

6. L'Amministratore unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né essere componenti degli Organi amministrativi in società concorrenti, salva autorizzazione dell'Assemblea.

7. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o per statuto siano demandati all'Assemblea, provvede ad ogni altro atto relativo al personale della società, compresa l'assunzione dei dipendenti.

8. L'Organo di Amministrazione, sia collegiale che individuale, dura in carica tre esercizi, è rieleggibile ed è revocabile dall'Assemblea in qualunque tempo ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile.

9. L'Organo di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone compiti e funzioni.

10. La retribuzione del Direttore Generale è stabilita dall'Organo di Amministrazione, in ragione dei compiti e delle funzioni conferite.

Art. 15 Consiglio di Amministrazione

1. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà a nominare al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi membri, oppure dalla maggioranza dei membri dell'Organo di controllo.

3. Se nominato, il Vice Presidente ha la sola funzione di sostituire il Presidente nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

4. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione anche in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo.

5. La convocazione è fatta dal Presidente mediante messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima della riunione, ma può essere effettuata altresì in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione.

6. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

7. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza purché ricorrano le seguenti condizioni:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della riunione;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono essere presenti nello stesso luogo in modo da provvedere alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono poter percepire a-

deguatamente gli eventi oggetto di discussione e verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione in tempo reale e votare in simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove necessario, prendere visione, ricevere ed inviare documenti.

8. La riunione del Consiglio di Amministrazione in video conferenza o teleconferenza si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto addetto alla verbalizzazione e si considereranno intervenuti i soggetti la cui identità sia stata accertata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. Per la validità delle decisioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

10. Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso la decisione viene adottata sulla base del consenso della maggioranza assoluta degli amministratori, semprechè dai documenti sottoscritti emergano con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

12. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

13. Nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2381 c.c. e dalle altre leggi vigenti, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. In questo caso è fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

14. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Art. 16 Rappresentanza legale

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed al membro del Consiglio di Amministrazione fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari e con potere disgiunto.

3. Il Direttore Generale, laddove munito di apposita procura, rappresenta legalmente la società nei limiti e con le modalità stabiliti nell'atto di procura stesso.

Art. 17 Controllo Contabile e sulla Gestione

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

3. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Art. 18 Compensi degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo; trattamento economico del personale dirigente e dipendente

1. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.

2. Alla carica di Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

3. L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere al componente ovvero ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa.

4. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

5. L'organo amministrativo nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 19 Scioglimento della Società

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

2. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea a organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe a quelli della società.

Art. 20 Componimento delle controversie

1. Qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto è decisa da un Collegio Arbitra-

le a norma degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Siena.

2. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza ex bono et aequo entro trenta giorni dalla nomina.

Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti interne e comunitarie.

F.to CECCARELLI PIERO

F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO

Sigillo